

STATUTO DI UNA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "..... - società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata".

Art. 2 – Scopo

1. La società ha per oggetto principale l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività di Squash in generale nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Squash e dei suoi organi cui si affida, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà praticare.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI. La società non ha fini di lucro, i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette, e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- b) organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- d) il termine di durata della società è fissata al.....; può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Art. 3 – Sede

La società ha sede nel Comune di(non è necessario indicare l'indirizzo completo). Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

Art. 4 – Capitale

Il capitale sociale è di euro Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. c.c.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.E' tassativamente vietato

alla società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 5 - Assemblea

1. L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti e dissenzienti. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c..

2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante sul libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunite, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. Il voto di ogni socio vale in proporzione alla relativa partecipazione.

5. Possono intervenire all'assemblea, tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci.

6. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da persone da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

7. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno $\frac{1}{2}$ del capitale sociale.

Art. 6 - Amministrazione e rappresentanza

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà la forma resta in carica quattro anni.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della F.S.N. o E.P.S. per un periodo superiore a 90 giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dalla assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare uno o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

3. Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente un Vicepresidente e/o il Dirigente responsabile, che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento, e/o un amministratore delegato.

4. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

6. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

L'organo amministrativo ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, stipulare mutui anche con Istituti di credito fondiario e prestare fidejussioni a favore di terzi.

E' comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria per gli atti straordinaria amministrazione, intendendosi per tali i seguenti atti: stipulazione di mutui attivi o passivi, rilascio di fidejussione a favore di terzi, e comunque ogni atto che comporti assunzione di obbligazioni per un valore superiore a

7. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta a ciascun Consigliere, al presidente del Consiglio di amministrazione, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 6 Bilancio e Utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre (esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

2. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 7 - Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'associazione e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale, che tutti i soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati- uno per ciascuna dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo.

In assenza di nomina dell'arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dalla medesima Commissione Vertenze Arbitrali nell'ambito delle liste regionali o interregionali. Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal Regolamento Organico della Federazione Italiana o dell'Ente di promozione sportiva I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed approvate dal Consiglio federale della F.S.N. o E.P.S.. Il ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Federale della F.S.N. o dell'E.P.S..

Art. 8 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno ½ del capitale sociale.

2. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci dovrà essere assegnato alla Federazione ... secondo le disposizioni da questa emanate per il conseguente utilizzo o ad altre organizzazioni con finalità sportiva.

3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione della società, delle obbligazioni assunte dalla società verso la F.S.N. o E.P.S. e i suoi Organi, verso le società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 10 - Norme Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge e del codice civile, le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di promozione sportiva cui la società è affiliata.

Seguono le firme dei soci (alla presenza del notaio)

P.S.: Lo statuto non prevede l'istituzione del Collegio Sindacale, non essendo previsto uno specifico obbligo di legge per le società di ridotte dimensioni.